

ALLEGATO 2

L.R. Lombardia 21 ottobre 2022, n. 20

“Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia”

La legge regionale del 21 ottobre 2022, n. 20, recante *“Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia”* ha per oggetto le disposizioni sui cimiteri per animali da compagnia e sugli impianti di cremazione allo scopo dichiarato di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, nonché di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute. Il provvedimento in esame non fa cenno alle precedenti disposizioni regionali ⁽¹⁾ contenenti alcune indicazioni sugli animali definiti *“d'affezione”*, e neppure al T.U.LL.RR.SS. dato che per materia attiene, per numerosi aspetti, alla polizia veterinaria (d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).

All'articolo 1, così come nella rubrica, viene utilizza la locuzione *“animali da compagnia”* in luogo di *“animali d'affezione”*, rinviando, per la loro definizione, al D.P.C.M. 26 febbraio 2003 *“Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”*, che riporta la seguente definizione: *“a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;”*.

L'articolo 2, comma 1 prevede che i cimiteri per animali da compagnia possono essere di due tipologie: quelli dedicati alla sola deposizione di urne cinerarie, e quelli dedicati sia a questa deposizione sia all'inumazione delle carcasse di animali da compagnia.

Ai sensi del comma 2, la loro costruzione (ed eventuale ampliamento) necessita del preventivo possesso dei titoli edilizi e può avvenire esclusivamente in aree individuate dalla pianificazione urbanistica. Il rilascio di tali titoli edilizi è subordinato al parere favorevole della locale ATS e dell'ARPA, per quanto di rispettiva competenza e ad apposita garanzia fideiussoria a copertura delle spese necessarie per il ripristino dell'area nel caso in cui il cimitero venga dismesso. Le relative aree, individuate dai comuni sono soggette alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 *recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*, che trova applicazione (art. 5) altresì per la raccolta ed il trasporto delle carcasse.

Il comma 3 prescrive che il soggetto privato, interessato alla gestione di cimiteri per animali da compagnia e/o impianti di cremazione, deve presentare apposita SCIA. Si evidenzia che, in base alla previsione dell'articolo 4, la SCIA non sembra essere richiesta per gli enti pubblici.

Il comma 4 prevede che all'interno delle aree individuate per i cimiteri per animali da compagnia, i comuni possono autorizzare la realizzazione di impianti per la cremazione delle carcasse degli animali da compagnia, soggetti sia ai titoli edilizi che ad AUA, previo parere favorevole del dipartimento veterinario dell'ATS e certificato di prevenzione incendi.

Il comma 5 rinvia ad apposito regolamento regionale la definizione dei requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali dei cimiteri per gli animali da compagnia e degli impianti di cremazione, della documentazione tecnica di cui devono essere corredati i progetti di costruzione, nonché dei criteri per la determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 2.

L'articolo 3 disciplina la localizzazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione per gli animali da compagnia stabilendo che i comuni sono chiamati a tenere conto, oltre delle disposizioni in materia urbanistica, anche delle caratteristiche del suolo definite in sede regolamentare. Queste aree devono rispettare le distanze minime, stabilite in via regolamentare, dai pozzi di approvvigionamento di acqua potabile e dagli edifici destinati a permanenza di persone. Per il caso di impianti di cremazione non compresi nelle aree dei cimiteri per animali da compagnia vanno osservate le distanze minime dagli edifici destinati a permanenza di persone. I cimiteri

⁽¹⁾ L.R. 4 marzo 2019, n. 4 (art. 75, comma 8, lett. a); comma 9), lett. c); comma 13) e nel Reg. reg. 14 giugno 2002, n. 4 (artt. 29 e 33).

per animali da compagnia devono avere una zona di rispetto non inferiore a 25 m, a cui si applica l'art. 338 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. Per i cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale in esame, si prevede che il loro ampliamento sia possibile se soddisfano il requisito della zona di rispetto.

L'articolo 4 esplicita che la realizzazione e gestione di cimiteri ed impianti di cremazione può avvenire sia da parte di enti pubblici, sia da soggetti privati.

L'articolo 5 richiama, quanto al trasporto verso cimiteri ed impianti di cremazione degli animali da compagnia che non sia effettuato dal proprietario, le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

L'articolo 6 disciplina l'ingresso delle carcasse e delle ceneri degli animali da compagnia nel cimitero richiedendo la consegna al gestore di un'autocertificazione con la quale il proprietario attesti l'assenza di provvedimenti sanitari o dell'autorità giudiziaria e le circostanze della morte. Per le urne cinerarie è richiesto altresì un certificato di avvenuta cremazione recante i dati dell'animale e del proprietario. In caso di ingresso senza tale documentazione è prevista sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 € a 1.000 €). L'accettazione è soggetta a registrazione informativa non modificabile e, in difetto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da 600 € a 1.200 €).

L'articolo 7 prescrive per l'inumazione delle carcasse di animali da compagnia l'impiego di contenitori che consentano la decomposizione. Nel sito di sotterramento possono essere posti monumenti, cippi o simili, privi di riferimenti o simboli religiosi.

Ai sensi dell'articolo 8, le esumazioni vanno eseguite almeno dopo 5 anni per gli animali di peso inferiore a 40 kg, o almeno dopo 10 anni quando il peso sia superiore. Se in questa occasione non si riscontri la completa mineralizzazione delle carcasse, si procede ad un nuovo sotterramento della durata di 1 anno. Se invece il processo trasformativo risulta completato è possibile cremare le ossa, e le relative ceneri possono essere sparse in apposito spazio a ciò destinato nel cimitero per animali da compagnia oppure possono essere raccolte in un'urna da consegnarsi al proprietario. Nel caso in cui le ossa mineralizzate non vengano richieste dai proprietari, queste sono incenerite anche non individualmente.

All'articolo 7 si stabilisce che la vigilanza sui cimiteri per animali da compagnia è attribuita ai comuni, avvalendosi delle ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

L'articolo 10 prevede l'emanazione di regolamento attuativo, da parte della Giunta regionale entro 180 giorni (termine ordinatorio), con particolare riferimento a: a) requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali dei cimiteri per gli animali da compagnia e degli impianti di cremazione; b) documentazione tecnica di cui devono essere corredati i progetti di costruzione; c) modalità tecniche e operative di inumazione ed esumazione delle carcasse; d) criteri per la determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 2, comma 2; e) caratteristiche del suolo su cui realizzare i cimiteri; f) distanze minime di cui all'articolo 3, comma 2; g) modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 2; h) modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 4.

L'articolo 11 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.